



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E  
DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
(approvato con deliberazione n. 643 del 20.12.2017)

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria presso l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito "Istituto") ai sensi del disposto di cui all'art. 36, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (di seguito "Codice degli Appalti").

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le spese minute rimborsate con il fondo economale, in base al vigente Regolamento interno dell'Istituto.

L'Istituto risulta regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

## **Art. 2 Principi generali**

Gli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice degli Appalti avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, art. 34 ed art. 42 del richiamato Codice degli Appalti.

Le procedure vengono altresì espletate nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Al fine di favorire l'accesso degli operatori economici alle procedure di gara, l'Istituto suddivide l'appalto in lotti funzionali, in conformità alle categorie individuate nel settore dei servizi e nel settore delle forniture e, nel caso in cui la suddivisione non sia possibile, ne fornisce adeguata motivazione nella documentazione di gara.

Tutte le procedure disciplinate nel presente Regolamento prendono avvio con atto deliberativo.

Di tutte le procedure espletate viene data pubblicità nel rispetto dell'art. 29 del Codice degli Appalti.

Per le procedure di cui al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in esecuzione dell'art. 32, comma 10, del Codice degli Appalti.

Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporre lo stesso alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dal Codice degli Appalti, ai criteri previsti nei documenti di gara ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute pubblica.

Gli acquisti di cui al presente Regolamento sono effettuati sulla base della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, approvata ai sensi dell'art. 21 del Codice degli Appalti.

### **Art. 3 Limiti di applicazione**

Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo stabilito dall'art. 35 del Codice degli Appalti con esclusione dell'IVA.

Il calcolo del valore stimato delle procedure di appalto viene effettuata evitando il frazionamento degli importi, allo scopo di escludere l'appalto stesso dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti riguardanti le soglie comunitarie.

Le procedure oggetto del presente Regolamento sono espletate previa verifica dell'assenza dei prodotti da acquisire in convenzione CONSIP.

L'Istituto ricorre al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione qualora i beni e i servizi da acquisire siano presenti sul Mercato stesso.

In caso contrario, l' Istituto espleta autonome procedure di gara.

### **Art. 4 Soglie di importo**

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti avvengono secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 o alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'utilizzo dell'elenco dei soggetti di fiducia per l'acquisizione di beni e servizi dell'Istituto, le cui modalità di gestione sono disciplinate da apposito Regolamento interno dell'Istituto stesso.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo di quanto sopra espresso:

<b>Soglia di importo</b>	<b>D. Lgs 50/16 e smi</b>
€ 0 - € - 39.999,99	Art. 36, comma 2, lett. a)
€ 40.000,00 - fino alla soglia comunitaria	Art. 36, comma 2, lett. b)

## **Art. 5 Modalità operative**

Nel caso di acquisti effettuati su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Istituto procede all'espletamento delle seguenti tipologie di procedure:

- Richiesta di Offerta (RDO), modalità di acquisizione di beni a catalogo, a seguito di espletamento di procedura di gara;
- Ordine Diretto (ODA), modalità di acquisizione a catalogo di beni e servizi;
- Trattativa DIRETTA (TD), modalità di acquisizione che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

Nel caso di acquisti espletati attraverso autonome procedure di gara, l'Istituto predispone gli atti fornendo indicazioni circa la modalità di svolgimento della procedura e contenenti i seguenti elementi minimi:

- indicazione dei beni e dei servizi richiesti;
- caratteristiche tecniche;
- caratteristiche delle forniture e modalità di svolgimento dei servizi;
- costo;
- modalità di pagamento;
- modalità di scelta del contraente;
- termini dell'adempimento.

L'affidatario di servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice degli Appalti.

## **Art. 6 Criteri di scelta del contraente**

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base all'art. 95 del Codice degli Appalti.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo nei seguenti casi:

- fornitura di beni o espletamento dei servizi che abbiano caratteristiche standardizzate;
- fornitura di beni o espletamento dei servizi le cui condizioni siano definite dal mercato;
- servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

- servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria, solo se caratterizzati da elevata ripetitività.

Nei restanti casi si ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la fase successiva alla vendita, l'assistenza tecnica, la certificazione di qualità ecc..

In caso di procedure per le quali si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Istituto nomina i componenti della commissione di gara ai sensi dell'art. 77, comma 3, del Codice degli Appalti.

E' facoltà dell'Istituto non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva nelle procedure di importo inferiore ad € 40.000,00.

### **Art. 7 Responsabile unico del procedimento**

L'Istituto opera a mezzo del proprio responsabile unico del procedimento che l'ente individua nel rispetto della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e che opera nella fase di progettazione, programmazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto.

Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti; in particolare redige gli atti, garantisce gli adempimenti in materia di certificazione antimafia ed attua tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

Per l'acquisizione di beni e servizi, il responsabile unico del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, effettuate da enti a ciò preposti, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi medesimi in sede di offerta.

### **Art. 8 Fase di esecuzione**

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione del contratto e di rescissione in danno, previsti dalla normativa vigente, ove non si ritenga più efficace ricorrere al risarcimento del danno previa diffida ad adempiere. In ogni caso l'Istituto provvede ad assicurarsi il risarcimento del pregiudizio in caso lo avesse subito.

### **Art. 9 Termini di pagamento**

I pagamenti sono disposti nel termine indicato nei documenti di gara, a decorrere dalla data di verifica della conformità/attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del responsabile del procedimento.

### **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione. E' abrogata ogni altra disposizione in precedenza adottata dall'Istituto incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.